

Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare

Articolo 3 – Rapporti ed assistenza al contribuente

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6 – Definizione delle entrate tributarie

Articolo 7 – Soggetti Responsabili delle Entrate

Articolo 8 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

Articolo 9 – Agevolazioni

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 – Forme di gestione

Articolo 11 – Modalità di pagamento dei tributi e importi minimi per versamenti volontari

Articolo 12 – Attività di verifica e controllo

Articolo 13 – Poteri ispettivi

Articolo 14 – Importi minimi per recupero tributario

Articolo 15 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori

Articolo 16 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

Articolo 17 - Rateazioni

Articolo 18 - Disciplina della riscossione coattiva e dell'accertamento esecutivo

Articolo 19 - Inesigibilità

Articolo 20 – Rimborsi

Articolo 21 – Compensazione relativa a tributi comunali

Articolo 22 – Compensazione tra crediti e debiti

Articolo 23 – Insinuazioni al passivo

TITOLO IV – ISTITUTI A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, AUTOTUTELA, PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DIVIETO DI BIS IN IDEM E RAVVEDIMENTO

Articolo 24 – Diritto di Interpello

Articolo 25– Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 26 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 27 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Articolo 28 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Articolo 29 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Articolo 30 – Principio del contraddittorio

Articolo 31 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

Articolo 32 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

Articolo 33 – Ravvedimento

TITOLO V - FORMALITÀ

Articolo 34 – Vigenza e formalità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Peccioli.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 3

Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficaci.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

Articolo 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, mediante le seguenti modalità:

- a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
- b) distribuzione di guide informative;
- c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- d) spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6

Definizione delle entrate tributarie

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 7

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, il Responsabile del Servizio, il Funzionario Responsabile del Tributo o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata, nel rispetto delle regole di organizzazione definite dall'Ente in relazione alla dotazione organica.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. I soggetti responsabili delle Entrate di cui ai commi precedenti sono di seguito chiamati "Funzionario Responsabile".

Articolo 8

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con apposito provvedimento dell'Ente i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 9

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10 Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 11

Modalità di pagamento dei tributi e importi minimi per versamenti volontari

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e all'art. 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 e s.m.i., fatta

salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento, né l'Ente provvederà al rimborso per importi inferiori ai limiti sotto riportati, per ciascun tributo ed anno d'imposizione:

- IMU: euro 12,00
- Tassa Rifiuti: euro 12,00.

Si precisa che tale importo minimo deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate allo Stato e al comune, né tantomeno ai singoli immobili.

Articolo 12

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della riscossione delle entrate, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 13

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il Funzionario Responsabile, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 può conferire, con apposito provvedimento, i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente.
3. Il personale dell'Ente, specificatamente incaricato in conformità alle vigenti previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.
4. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 3 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario dell'attività.
5. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

Articolo 14

Importi minimi per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti

solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi complessivamente l'ammontare fissato in Euro 20,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro, 20,00; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

Articolo 15

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché del Decreto Legislativo 173 del 5 novembre 2024. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente dovuti entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
3. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute, determinati nella misura annua del tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 16

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori ai sensi dell'art. 1 commi 158, 159, 160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. La quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", sono pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di euro 600,00.

Articolo 17

Rateazioni

1. Il presente articolo si applica agli importi dovuti a seguito di definizione agevolata delle annualità pregresse sui tributi, agli importi dovuti a seguito della notifica di accertamenti esecutivi e ingiunzioni relativi ad entrate tributarie. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, su ciascuna delle quali saranno computati gli interessi di cui all'articolo 15 del presente regolamento. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli importi dovuti per i pagamenti ordinari.
2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.
3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
5. La rateizzazione sarà concessa secondo i seguenti schemi:

<ul style="list-style-type: none"> • fino a euro 100,00 • da euro 100,01 a euro 500,00 • da euro 500,01 a euro 3.000,00 • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 • oltre euro 20.000,01 	<ul style="list-style-type: none"> nessuna rateizzazione; fino a due rate mensili; da tre a sei rate mensili; da sette a dodici rate mensili; da tredici a trentasei rate mensili; da trentasette a settantadue rate mensili.
---	---
6. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà consistente per le persone fisiche (incluso l'imprenditore individuale) nell'avere un reddito ISEE in corso di validità al momento dell'istanza inferiore ad € 20.000,00 e per le società nell'aver conseguito perdite negli ultimi 3 esercizi, le rate saranno concesse, indipendentemente dal momento in cui il piano di rientro viene richiesto, secondo il seguente schema:

<ul style="list-style-type: none"> • fino a euro 100,00 • da euro 100,01 a euro 500,00 • da euro 500,01 a euro 3.000,00 • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 • oltre 6.000,01 	<ul style="list-style-type: none"> nessuna rateizzazione; fino a quattro rate mensili; da cinque a dodici rate mensili; da tredici a ventiquattro rate mensili; da ventiquattro a settantadue rate mensili.
--	--
7. Il venire meno delle cause di temporanea e obiettiva difficoltà deve essere comunicato da parte del debitore all'ufficio competente, con conseguente ridefinizione del piano di rateizzazione sulla base di quanto disposto dal presente articolo.
8. La mancata comunicazione del venir meno delle cause di temporanea ed effettiva difficoltà

determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di procedere al versamento delle somme residue in unica soluzione.

9. Le istanze di rateizzazione, di cui ai precedenti commi 5) e 6), dovranno obbligatoriamente riportare il numero di rate richieste fra il minimo ed il massimo, a seconda rispettiva fascia di appartenenza. Il contribuente, con la richiesta di rateazione per i casi di cui al precedente comma 6), dovrà altresì indicare i dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione; l'inammissibilità al beneficio della rateazione è applicata anche a ulteriori e diversi avvisi di accertamento anche riferiti a tributi diversi.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
13. In qualsiasi caso di interruzione del pagamento della rateizzazione gli importi versati sono computati prima ad estinzione del debito relativo alle sanzioni, poi ad estinzione del debito relativo agli interessi e, in fine, ad estinzione del debito relativo ad oneri ed a tributo o entrata.
14. In caso di fondato pericolo per la riscossione la richiesta di rateazione può essere concessa in deroga alle disposizioni recate dal presente articolo o rifiutata sulla base di specifiche valutazioni del Funzionario Responsabile finalizzate alla tutela del credito del comune, compresa la possibilità di prevedere un numero di rate inferiore a quelle indicate per i casi di dilazione ordinariamente applicati.
15. In relazione alle richieste di rateizzazione, pervenute per posizioni debitorie già alla fase della riscossione coattiva, la presente disciplina è da intendersi integrata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18.

Articolo 18

Disciplina della riscossione coattiva diretta e dell'accertamento esecutivo

1. Il presente articolo disciplina le modalità di riscossione coattiva diretta delle entrate comunali, tributarie, in attuazione dell'art. 1, commi 784 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché in conformità al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, recante la determinazione delle spese esecutive.
2. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie mediante:
 - l'accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-803, della Legge 160/2019;
 - l'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'atto esecutivo deve contenere:
 - l'indicazione analitica delle somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, spese);
 - l'avvertimento che, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, si procederà ad esecuzione forzata;
 - le modalità di pagamento e le informazioni sui mezzi di tutela riconosciuti al contribuente;
 - nonché ogni altra informazione in adempimento di previsione di legge.
4. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune, mediante la propria struttura interna, oppure mediante affidamento a soggetti esterni abilitati, iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
5. Le azioni esecutive sono esercitate nelle forme previste dal Titolo IV del Decreto Legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, con applicazione delle procedure di espropriazione forzata (espropriazione

mobiliare, immobiliare e presso terzi), fermo restando quanto previsto per l'ingiunzione fiscale dal R.D. n. 639/1910, ove applicabile.

6. Le spese relative alla notifica e alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore, e sono determinate nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto del MEF 14 aprile 2023, il quale stabilisce i tetti massimi delle spese applicabili in base all'importo del credito, i criteri di proporzionalità e trasparenza delle stesse e l'obbligo di rendicontazione delle attività da parte dell'ente o del soggetto incaricato. In assenza di specifica determinazione comunale, si applicano le tariffe massime previste dal decreto.
7. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi moratori nella misura stabilita dal regolamento comunale o, in mancanza, secondo quanto previsto dalla legge. Le sanzioni e gli accessori sono adeguati automaticamente in base alla normativa vigente.
8. Qualora siano state avviate le azioni esecutive la rateizzazione del debito è ammessa esclusivamente qualora l'importo della rata mensile sia superiore alla somma mensilmente ottenibile dall'esecuzione presso terzi.
9. Per gli importi superiori ad € 20.000,00, qualora le azioni esecutive siano state avviate per mancato pagamento dell'accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale nei termini e ci si trovi in presenza di beni sui quali possa essere iscritta ipoteca legale, l'eventuale istanza di rateizzazione dopo la notifica degli atti di avvio dell'azione esecutiva può essere concessa una volta iscritta l'ipoteca legale da parte dell'Ente. La cancellazione dell'ipoteca potrà essere effettuata unicamente al pagamento dell'ultima rata. Le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca restano a carico del contribuente.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione stragiudiziale del terzo, la sanzione prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 175 del D.Lgs. 33/2025 e dell'art. 35 del D.Lgs. 173/2024 viene irrogata nella misura del 50% del credito vantato dall'ente con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.000,00.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 160/2019, nel Regio Decreto 639/1910, e nel D.Lgs. 33/2025, ove compatibile e ogni altra normativa vigente in materia di entrate degli enti locali

Articolo 19

Inesigibilità

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
 - non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
 - non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
 - non esistano soggetti presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
 - non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
 - non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società;
 - non siano state individuate altre azioni esperibili in ordine ad ulteriori verifiche patrimoniali o reddituali.
2. Nel caso di riscossione coattiva gestita direttamente dal Comune, la dichiarazione di inesigibilità dei crediti può essere adottata dal responsabile del servizio competente, con atto motivato, decorsi almeno tre anni dalla presa in carico del credito, quando risultino assenti azioni esecutive esperibili o elementi patrimoniali aggredibili.
3. Nel caso in cui la riscossione coattiva sia affidata ad un soggetto a ciò abilitato la relazione di inesigibilità dovrà essere presentata dal soggetto affidatario.
4. Nel caso di cui al precedente comma qualora la relazione sia ritenuta insufficiente, parziale o incompleta la stessa non è accettata dal comune e, nei confronti dell'affidatario, permane l'obbligo di

portare a termine le attività di riscossione coattiva

5. La dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo deve fondarsi su documentazione idonea a comprovare l'infruttuosità dell'attività di riscossione.
6. Rimane salva la possibilità per l'ente di riattivare le attività esecutive in caso di sopravvenute utilità, anche tramite l'utilizzo di banche dati e strumenti informatici .

Articolo 20

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nel caso in cui non venga comunicato al contribuente l'esito dell'istanza entro il termine suddetto, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale è possibile presentare ricorso.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso, gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori agli importi indicati al comma 2 dell'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 21

Compensazione relativa a tributi comunali

1. Ai sensi dell'art.1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1):
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo.

Articolo 22

Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una qualsiasi somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, l'ente può proporre la relativa compensazione con l'importo a debito entro il limite di importo del credito. Al verificarsi del caso indicato al presente comma, il Responsabile del Servizio Finanziario procederà alle dovute registrazioni contabili.

Art. 23

Insinuazioni al passivo

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori a € 250,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo fallimentare è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali solo se superiori a € 500,00.
3. Il Funzionario Responsabile è tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa, anche per la riscossione di crediti di importo inferiore a quello indicato nei commi precedenti, qualora, sulla base dell'istruttoria compiuta abbia ragione di ritenere possibile ed economica la riscossione degli stessi.
4. I limiti di cui sopra non si applicano alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 65 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII) ed a quelle disciplinate dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e s.m.i..

TITOLO IV

ISTITUTI A GARANZIA DEL CONTRIBUENTE: INTERPELLO, AUTOTUTELA, PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, DIVIETO DI BIS IN IDEM E RAVVEDIMENTO

Articolo 24

Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
 - c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
 - d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
 - e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 18.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
9. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
10. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
11. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non

festivo.

12. A eccezione dei casi disciplinati al comma 9, quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 11 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
13. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
14. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 7, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 11, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.
15. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.
16. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 15.
17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
18. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 25

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dal combinato disposto del comma 162 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. I fatti, i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
4. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia

costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

5. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 26

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 27

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 28

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera l), Decreto Legislativo 14 novembre 2024 n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro 60 giorni, avverso il rifiuto espresso o entro 90 giorni dal rifiuto tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, ai sensi dall'articolo 67 comma 2 del medesimo decreto legislativo 175/2024.

Articolo 29

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 28, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), Decreto Legislativo 14 novembre 2024 n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 67 del medesimo Decreto Legislativo 175/2024.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 30

Principio del contraddittorio

1. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta

liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco.
 - b) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati): rientrano in questa fattispecie gli atti di accertamento emessi in seguito alla mancata applicazione delle agevolazioni previste per gli immobili locati, la cui verifica scaturisce dal controllo delle banche dati a disposizione dell'Ente. In mancanza dei requisiti previsti dal vigente regolamento IMU, l'agevolazione verrà disapplicata in quanto trattasi di controllo di tipo automatizzato.
 - c) atti di accertamento emessi in seguito alla mancata applicazione dell'agevolazione del comodato d'uso gratuito disciplinato dall'art 1 comma 10 Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui verifica scaturisce dal controllo delle banche dati a disposizione dell'Ente. In mancanza dei requisiti previsti dal vigente regolamento IMU, l'agevolazione verrà disapplicata in quanto trattasi di controllo di tipo automatizzato.
 - d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - e) atti di accertamento per omessa dichiarazione TARI nel caso in cui la base imponibile sia di immediata e di oggettiva individuazione;
 - f) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - g) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - h) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - i) gli atti di cui all'articolo 146, comma 2, del decreto del D.Lgs. 33/2025, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - j) rifiuto di autotutela emesso dall'ente impositore;
 - k) il rigetto delle istanze;
 - l) ogni atto emesso dall'ente impositore che consegue in modo certo e preciso e non in via presuntiva la puntuale applicazione di disposizioni normative;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, gli atti emessi dall'amministrazione comunale che scaturiscano dal controllo formale dei dati e degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dall'analisi dei dati in possesso dell'ente.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione

dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili, fatti salvi i casi di cui alla lettera b) e c) comma 3 del presente articolo.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
12. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 8 sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 31

Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il

contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126 del D.Lgs. 175/2024 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo IV del D.Lgs. 33/2025, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32

Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione per lo stesso cespite.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in

base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 33

Ravvedimento

In caso di omesso o parziale versamento del tributo è possibile sanare la violazione effettuando un versamento comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo, con le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 173 del 5 novembre 2024.

TITOLO V FORMALITÀ

Articolo 34

Vigenza e formalità

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore a far data dal 01/01/2026.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.